



ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

Il presente accordo disciplina la materia dell'orario di lavoro del personale degli Uffici dei Dipartimenti TESORO – RGS - DAG - UDCOM.

Le disposizioni contenute nel presente accordo entrano in vigore dal _____, previa adozione di apposita circolare.

ARTICOLO 2

(Orario di servizio)

L'orario di servizio del personale dei Dipartimenti Tesoro – RGS – DAG – UDCOM si articola dalle ore 07.30 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì.

Per i servizi essenziali (Portinerie – ufficio passi – servizi di sicurezza) che devono svolgere l'apertura portoni ed i controlli di sicurezza e/o altri uffici dislocati all'esterno della sede centrale che non possono usufruire parcheggi interni alla struttura di appartenenza, l'orario di servizio si articola dalle 7:00 alle ore 20:00.

ARTICOLO 3

(Orario di lavoro)

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato in 5 giorni.

Le prestazioni lavorative si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Il completamento dell'orario di lavoro settimanale è effettuato, a scelta del dipendente, dal lunedì al venerdì:

1. Con due rientri settimanali dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
2. Con tre rientri settimanali dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
3. Con quattro rientri settimanali dalle ore 14:30 alle ore 16:00;
4. Con cinque rientri settimanali dalle ore 14.30 alle ore 15.42.

ARTICOLO 4

(Flessibilità in entrata e uscita)

1. Per le tipologie di orario di lavoro indicate all'art. 3 è prevista la flessibilità in entrata e in uscita.
2. La flessibilità in entrata si articola dalle ore 7.30 alle ore 9.30.
3. Per i servizi essenziali (Portinerie – ufficio passi – servizi di sicurezza) che devono svolgere l'apertura portoni ed i controlli di sicurezza e/o altri uffici dislocati all'esterno della sede centrale che non possono usufruire parcheggi interni alla struttura di appartenenza, la flessibilità in entrata si articola dalle 7:00.
4. La flessibilità in uscita consente la cessazione anticipata per un massimo di 1 ora rispetto al normale orario di lavoro.
5. Le ore non lavorate per flessibilità potranno essere recuperate nella stessa giornata oppure entro l'ultimo giorno del mese successivo.
6. Il personale deve comunque assicurare la presenza sul posto di lavoro nella fascia oraria 9.30 - 13.00.

ARTICOLO 5

(Pausa pranzo)

Il personale che svolge un'attività lavorativa eccedente le sei ore continuative ha diritto a beneficiare di un intervallo minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti, nella fascia oraria 13.30 - 15.30, per la pausa pranzo. La rinuncia alla pausa pranzo da parte del dipendente dovrà avvenire con atto formale e comporta la rinuncia al buono pasto.

Per i servizi essenziali (Portinerie – ufficio passi – servizi di sicurezza) che devono svolgere l'apertura portoni ed i controlli di sicurezza e/o altri uffici dislocati all'esterno della sede centrale che non possono usufruire di servizi interni alla struttura di appartenenza, la fascia oraria è compresa dalle 13:00 alle 15:00.

ARTICOLO 6
(Banca delle ore)

In attuazione dell'art. 27 del CCNL Integrativo del CCNL 1998/2001 e del Contratto integrativo di Amministrazione per il quadriennio 1998/2001, le ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario, per esigenze di servizio, calcolate al netto dei ritardi e dei permessi personali, su richiesta del dipendente sono depositate nella "Banca delle ore".

Le ore accumulate nella "Banca delle ore", possono essere fruite dal dipendente a titolo di riposo o permesso compensativo entro il semestre successivo a quello di maturazione, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 4, del CCNL Integrativo del CCNL 1998/2001.

ARTICOLO 7
(Orario di apertura al pubblico)

Di norma, l'accesso al pubblico è consentito dal lunedì al venerdì nella mattinata dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e, nel pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

ARTICOLO 8
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia agli accordi collettivi nazionali vigenti.
2. Le disposizioni che risultassero incompatibili con quelle contenute nell'Accordo di Amministrazione cessano di avere efficacia.

La Delegazione Pubblica

La Delegazione Sindacale